



COMUNE DI MONGHIDORO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
IN MODALITA' TELEMATICA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2022 (integra il "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 giugno 2002, modificato con deliberazione di CC n. 18 del 28/3/2013).

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi e criteri

Articolo 3 – Requisiti tecnici

Articolo 4 – Convocazione

Articolo 5 – Partecipazione alle sedute

Articolo 6 – Accertamento del numero legale

Articolo 7 – Svolgimento delle sedute

Articolo 8 – Regolazione degli interventi

Articolo 9 – Votazioni

Articolo 10 – Votazioni a scrutinio segreto

Articolo 11 – Verbali

Articolo 12 – Protezione dei dati personali

Articolo 13 – Norme finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, per esigenze di tipo ambientale, sanitario, climatico e/o per particolari esigenze in accordo con i capigruppo, su decisione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni Consiliari;

Articolo 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul canale youTube del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere di riservatezza secondo il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Articolo 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza, ove necessario, del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - j) soggetti che parteciperanno in videoconferenza, ove il programma informatico utilizzato lo richieda, riceveranno le necessarie credenziali, strettamente personali;
 - k) si potranno utilizzare anche programmi opensource scaricabili dal web, a condizione che tutti i partecipanti possano essere visivamente identificati e i loro interventi possano essere ascoltati da tutti.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Ai Consiglieri che ne facciano richiesta verrà messa a disposizione una postazione per collegarsi all'interno dell'ente.

Articolo 4

Convocazione

1. Il Presidente dell'organo istituzionale collegiale convoca le sedute mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata che sia stato *comunicato da* ogni membro oppure in alternativa attivato come indirizzo istituzionale dall'Ente. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale ed eventualmente il vice Segretario, ove presente.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento di funzionamento di Consiglio Comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Articolo 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È permesso collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente dell'organo istituzionale od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, o delle Commissioni Consiliari, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio video conferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario comunale per quanto riguarda le sedute di Consiglio Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato,

comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute degli organi istituzionali collegiali in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente dell'organo collegiale, secondo le prescrizioni di legge e, ove presenti, regolamentari.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Nel caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori di durata limitata, così da consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui siano presenti atti modificativi od integrativi attinenti alle deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. In caso di presentazioni di mozioni ed emendamenti si rinvia alle modalità di trattazione stabilite nel Regolamento di funzionamento di Consiglio Comunale. Tali mozioni o emendamenti dovranno essere trasmessi al Sindaco il quale ne dà lettura o incarica il proponente della lettura.

Articolo 8

Regolazione degli interventi

1. I componenti dell'organo istituzionale ai quali è concesso di intervenire, attivano, oltre alla propria videocamera, anche il microfono il quale, di norma, deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi, al fine di evitare di creare interferenze. Dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la libera espressione delle opinioni.

Articolo 9

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per alzata di mano, attivando i membri dell'organo istituzionale la videocamera ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il membro dell'organo istituzionale la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - c) avvalendosi delle modalità eventualmente previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare

integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo collegiale.

Articolo 10

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere o Assessore che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.
3. Qualora l'ente non disponga di tecnologie idonee a consentire votazione online a scrutinio segreto, non potranno essere posti all'ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta in quanto incompatibile con la videoconferenza.

Articolo 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza.

Articolo 12

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale o sue articolazioni ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Articolo 13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.